

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER
L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

ORDINANZA N. 12/2021

V	ISTE	

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, nonché il decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA

l'Ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale*, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508;

VISTO

l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale";

VISTO

il decreto 12 marzo 2021 del Ministro della Salute "Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)";

VISTO

l'art. 17-bis del menzionato decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

VISTO

l'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTA

la lettera del Ministro della Salute del 26 maggio 2021 di protocollo n° 0008940 che chiede al Commissario Straordinario di sostenere con i propri strumenti e i propri fondi il progetto di sequenziamento delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 nella parte di progetto più strettamente legata alla fase emergenziale;

VISTA

la lettera del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 14 settembre 2021 di protocollo n° 0032072 con la quale evidenzia che, a seguito di incontri effettuati con le Regioni e Province Autonome, sono emerse alcune proposte finalizzate primariamente a velocizzare l'implementazione della piattaforma ICOGEN e a definire con maggior precisione la tipologia dei costi sostenuti dai laboratori regionali, ovvero accreditati dalle Regioni/Province Autonome;

RAVVISATA

la necessità di integrare i contenuti dell'Ordinanza n. 10/2021, prevedendo un ulteriore dettaglio delle tipologie di analisi effettuate dai Laboratori regionali e delle relative quote oggetto di rimborso;

DISPONE

Art. 1 (Oneri)

- 1. All'articolo 4 dell'Ordinanza n. 10/2021 il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il Soggetto attuatore provvederà a rendicontare alla Struttura commissariale, per il successivo ristoro, gli oneri sostenuti, nel corrente anno, alla data del 30 settembre 2021, da:
 - l'Istituto superiore di sanità per materiale di consumo, per la manutenzione della piattaforma ICOGEN e per altri costi diretti, nel limite massimo di 990.000 euro;
 - i laboratori regionali ovvero accreditati dalle regioni e province autonome, in relazione alla numerosità di sequenziamenti effettuati, così come rilevato dalla piattaforma ICOGEN e accertato dall'Istituto superiore di sanità. In particolare, sarà riconosciuto un rimborso pari a:
 - 100 euro per sequenziamento genomico, compresa l'estrazione di RNA dal campione biologico effettuato dai laboratori di microbiologia;
 - 60 euro per sequenziamento genomico, esclusa l'estrazione di RNA dal campione biologico effettuato dai centri ad alta capacità di sequenziamento;
 - 25 euro per il solo sequenziamento del gene spike (Sanger o NGS) effettuato dai laboratori di microbiologia;
 - 15 euro per il solo sequenziamento del gene spike (Sanger o NGS) effettuato dai centri ad alta capacità di sequenziamento;
 - 40 euro per preparazione delle libraries da inviare ai centri ad alta capacità di sequenziamento effettuata dai laboratori di microbiologia.

L'onere complessivo massimo per tale attività di sequenziamento è pari a 3.310.000 euro."

Art. 2 (Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID 19
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO